

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 06 GIUGNO 2019, N. 3641 RESA DAL TAR LAZIO - ROMA,

SEZ. I QUATER, NEL GIUDIZIO R.G. N. 5450/2019.

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561),
Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955)
difensori dei sig.ri:

COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
ABISSO	MORENO	PIAZZA ARMERINA	7/9/1987	BSSMRN87L09G580M
AIOSA	FABRIZIO	PALERMO	12/28/1991	SAIFRZ91T28G273V
ALERCIA	JESSICA	PALERMO	9/9/1992	LRCJSC92P49G273V
AMATO	SILVIO MIRKO	PALERMO (PA)	9/7/1991	MTASVM91P07G273P
AMAYEH	SHADY GIULIA	ZEVIO	12/25/1988	MYHSDY88T65M172K
AMBROSIO	GIANLUIGI	COSENZA	7/22/1990	MBRGLG90L22D086Y
AMODEO	VERONICA	CATANIA	12/10/1992	MDAVNC92T50C351S
ANGIOCCHI	GIANLUIGI	COSENZA	9/16/1989	NGCGLG89P16D086R
ASCIONE	RAFFAELE	NAPOLI (NA)	9/3/1991	SCNRFL91P03F839Z
ASTA	NICOLO'	ERICE	9/13/1991	STANCL91P13D423L
ATTANASIO	CARLO	BATTIPAGLIA	6/25/1992	TTNCRL92H25A717I
BALDINI	ALESSANDRO	ROMA	4/5/1988	BLDLSN88D05H501R
BAO	BERNARDO	BENEVENTO	1/13/1987	BAOBNR87R13A783T
BARBARA	ANTONINO	ERICE	6/7/1991	BRBNNN91H07D423K
BASCONE	VIRGINIA	PALERMO (PA)	9/13/1991	BSCVGN91P53G273E
BATTISTA	VINCENZO	POTENZA	7/1/1992	BTTVCN92L01G942F
BELTRANO	FABIO	COSENZA	12/1/1990	BLTFBA90T01D086O
BENE	FABIO	SCORRANO	11/6/1991	BNEFBA91S06I549S
BENINCASA	PASQUALE	CATANZARO	6/8/1990	BNNPQL90H08C352L
BERTO	ILARIO	ISERNIA	6/25/1990	BRTLRI90H25E335I
BERTOLINO	NICOLA	MARSALA (TP)	10/4/1992	BRTNCL92R04E974L
BIANCHI	DILETTA	AVEZZANO	1/9/1991	BNCDDT91A49A515Z
BORZI'	FRANCESCA	CATANIA	6/16/1990	BRZFNC90H56C351J
BROCCOLINI	UMBERTO	RAGUSA	8/1/1991	BRCMRT91M01H163R
BRUNETTI	DOMINGA	TREBISACCE	3/21/1991	BRNDNG91C61L353Z
BRUNO	SALVATORE	CALTANISSETTA	8/13/1988	BRNSVT88M13B429O
BUCALO	MICHELE	SCIACCA	3/1/1990	BCLMHL90C01I533Z
BUONO	NICOLA	SANT'AGATA DE GOTI	7/6/1989	BNUNCL89L06I197J
BURGIO	PIETRO	RAVENNA	2/15/1988	BRGPTR88B15H199A
CALABRESE	ROBERTO	MESSINA	6/28/1989	CLBRRT89H28F158Z
CANNISTRARO	EMMANUELE	PALERMO	7/25/1990	CNNMNL90L25G273Q
CANNIZZARO	CARMELO	CATANIA	6/10/1991	CNNCML91H10C351U
CARDILLO	MARIA ELENA	ERICE	7/16/1991	CRDMLN91L56D423V
CARELLI	GIUSEPPE FRANCESCO MAURIZIO	TERLIZZI	1/15/1989	CRLGPP89A15L109V



CAROSA	ALESSIO	ERICE	5/2/1990	CRSLSS90E02D423B
CASCINO	FEDERICA	PALERMO	2/15/1991	CSCFRC91B55G273E
CASCIO	LUCIA	MESSINA	7/31/1992	CSCLCU92L71F158X
CASCIO	FRANCESCA PAOLA	VENEZUELA	10/18/1990	CSCFNC90R58Z614C
CASTRIOTTA	DARIO GIANLUGI	TERLIZZI	4/2/1991	CSTDGN91D02L109E
CASTRO	VITO LUCIO	CATANIA	12/28/1989	CSTVLC89T28C351L
CATALOGNA	GIADA	SOVERATO	6/1/1988	CTLGDI88H41I872G
CIACCIOFERA	NADIA	PALERMO	9/26/1989	CCCNDA89P66G273F
CIARLONE	VINCENZO	CASERTA	10/17/1992	CRLVNC92R17B963T
CICERELLO	DAVIDE	TRICASE	8/11/1990	CCRVDV90M11L419J
COLANDREA	MARIACARMELA	BENEVENTO (BN)	11/8/1989	CLNMC89S48A783J
CONSIGLIO	ELEONORA	PALERMO	7/25/1988	CNSLNR88L65G273X
COSTANZO	ANDREA	VICENZA	4/27/1991	CSTNDR91D27L840B
CUCINOTTA	CATERINA	MESSINA	10/4/1987	CCNCRN87R44F158W
D'ADAMO	GIOVANNI	ANAGNI	1/24/1989	DDMGNN89A24A269J
D'AMBROSIO	FRANCESCA	ROMA	1/11/1989	DMRFNC89A51H501W
D'ANGELO	GIOVANNI	PALERMO	5/1/1990	DNGGNN90E01G273Z
D'ANGELO	CARMELO	RAGUSA	4/27/1989	DNGCML89D27H163K
DA ROS	PRISCA	SACILE	8/3/1988	DRSPSC88M43H657J
DALMA	ASSUNTA	NAPOLI	4/25/1990	DLMSNT90D65F839G
DANIELE	GIULIANA	CATANIA	1/8/1992	DNLGLN92A48C351E
DATTOLI	FEDERICA	MATERA	2/7/1989	DTTFR89B47F052Q
DE LUCA	DAVIDE	BARI	2/2/1991	DLCDVD91B02A662O
DE FISCONE	LUCA GIUSEPPE	VICO EQUENSE	11/28/1990	DLCGPP90S28L845S
DE TOMMASO	GIUSEPPE	MESSINA	3/19/1991	DTMGPP91C19F158Q
DEL GROSSO	ANDREA	BENEVENTO	11/13/1989	DLGNDR89S13A783U
DEMMA	GIULIA	PALERMO	5/30/1991	DMMGL91E70G273P
DESIMONE	GIUSEPPE	MAZZARINO	9/18/1991	DSMGPP91P18F065H
DI GIORGIO	FRANCESCO	PALERMO	8/23/1990	DGRFNC90M23G273R
DI MICHELE	LUCA MARIA	SULMONA	12/1/1991	DMCLMR91T01I804M
DI PIETRO	GIUSEPPE	AUGUSTA	5/8/1988	DPTGPP88E08A494M
DI PISA	GABRIELE	PALERMO	10/21/1992	DPSGRL92R21G273N
DI SILVESTRO	GIANLUCA	CATANIA	9/17/1989	DSLGLC89L19C351F
DIPASQUALE	MATTEO	TERLIZZI	5/16/1991	DPSMTT91E16L109C
DIRENZO	ONOFRIO	ALTAMURA	2/18/1990	DRNNFR90B18A225S
DONNARUMMA	GIOVANNI	GRAGNANO	1/7/1991	DNNGNN91A07E131W
ESPOSITO	ALESSANDRO	NAPOLI	6/29/1988	SPSLSN88H29P839I
FARRUGGIA	DAVIDE	PIAZZA ARMERINA	5/25/1991	FRRDVD91E25G580Y
FARUCCI	DANILO	CORATO	7/26/1988	FRCNDL88L26C983Z
FELICE	GIOVANNI	VITTORIA	5/23/1987	FLCGNN87E23M088W
FERRARO	CARMELO	CANICATTI'	3/1/1990	FRRCML90C01B602M
FERRERA	VINCENZO	NISCEMI	1/8/1988	FRRVCN88A08F899W
FIGARELLA	BIAGIO	BARI	7/18/1988	FCRBGI88L18A662U
FICARRA	ANTONIO	CALTAGIRONE	10/3/1989	FRCNTN89R03B428H
FLESCA	ALESSANDRO	REGGIO CALABRIA	8/31/1987	FLSLSN87M31H224M
FRAGAPANE	VALENTINO	AGRIGENTO	5/25/1991	FRGVNT91E25A089Z
FRANZOSO	ANGELO	AVERSA	6/1/1988	FRNNGL88H01A512W
FRAU	RICCARDO	CAGLIARI	8/6/1991	FRARCR91M06B354R
FUSCO	GIUSEPPE	MADDALONI	4/17/1989	FSCGPP89D17E791N
GALLO	ALESSANDRO	PALERMO	2/24/1990	GLLLSN90B24G273T



GANFI	GABRIELE	MESSINA	9/22/1989	GNFGRL89P22F158D
GELO	LUCA	AGRIGENTO	7/16/1992	GLELCU92L16A089O
GENESIO	CORRADO	AVOLA	11/8/1990	GNSCR90S08A522V
GENOVESE	ANDREA	CODOGNO	4/19/1990	GNVND90D19C816G
GERACI	MONIA	MESSINA	6/30/1989	GRCMNO89H70F158J
GIORDANO	ROSY	ERICE	1/1/1993	GRDRSY93A41D423M
GIUNTA	ORAZIO	CALTAGIRONE	7/2/1989	GNTRZO89L02B428I
GODINO	ROSSELLA	COSENZA	6/9/1988	GDNRSL88H49D086S
GOZZOLINO	GAETANO	AVERSA	6/3/1992	GZZGTN92H03A512G
GRIFONI	SIMONE	ROMA	8/3/1987	GRFSMN87M03H501J
GUADAGNA	GIUSEPPE	PALERMO (PA)	2/13/1991	GDGGPP91B13G273I
GUELI	ALESSIA TERESA	AGRIGENTO	9/14/1988	GLULST88P54A089C
GUELI	MARCO	PALERMO	8/21/1989	GLUMRC89M21G273H
IANNONE	ANTONIO	PALERMO (PA)	10/7/1987	NNNNTN87R07G273N
ILARDO	STEFANIA	CALTANISSETTA	9/26/1989	LRDSFN89P66B429B
INCARNATO	GENNARO ANTONIO	NAPOLI (NA)	6/13/1988	NCRGNR88H13F839R
INZINNA	ROSA LINDA	PALERMO	1/23/1991	NZNRLN91A63G273E
LA PORTA	SAMANTHA	ENNA	5/13/1992	LPRSNT92E53C342Q
LAGO	DANIELE	PALERMO	10/25/1992	LGADNL92R25G273M
LAMBO	DEMETRIO	CALTANISSETTA	8/19/1988	LMBDTR88M19B429U
LAUDONIO	VERONICA	NOCERA INFERIORE	29/07/1990	LDNVNC90L69F912Y
LAZZANO	DANIELA	PALERMO	12/16/1990	LZZDNL90T56G273K
LEUCI	MARGHERITA MARYLIN	CASERTA	11/14/1992	LCEMGH92S54B963D
LOMBARDO	MARCO	VITTORIA	9/6/1989	LMBMRC89P06M088U
LONGO	ALFREDO	FOGGIA (FG)	6/17/1989	LNGLRD89H17D643Q
LORUSSO	GAETANO	BARI	11/8/1987	LRSRGTN87S08A662T
LUCARIELLO	ROSA	AVERSA	12/6/1990	LCRRSO90T46A512A
MANCUSO	MAURIZIO	ALCAMO	6/1/1991	MNCMRZ91H01A176M
MANZO	ANNACANDIDA	SANTERAMO IN COLLE	1/20/1989	MNZNCN89A60I330K
MARASCIULO	GIOVANNI	MONOPOLI	7/14/1992	MRSRGN92L14F376B
MARINO	AURELIO	NICOSIA	7/12/1991	MRNRLA91L12F892Q
MARINO	SALVATORE	ERICE	10/8/1991	MRNSVT91R08D423Q
MARLETTA	SALVATORE	CATANIA	7/25/1988	MRLSVT88L25C351Q
MARTINENGO	COSTANZA	PISA	4/17/1990	MRTCTN90D57G702A
MASSEI	SALVATORE MARTINO	CATANIA	11/11/1988	MSSSVT88S11C351T
MAZZARELLA	DEBORA	AGRIGENTO	4/23/1992	MZZDBR92D63A089D
MELCHIORRE	CARMINE	BARI	5/27/1988	MLCCMN88E27A662S
MELI	MICHELE	CALTANISSETTA	12/15/1992	MLEMHL92T15B429G
MELILLO	DANIELA	BENEVENTO	3/29/1990	MLLDNL90C69A783W
MOCCIA	FRANCESCO	NAPOLI (NA)	6/25/1988	MCCFCN88H25F839D
MORELLO	GIUSEPPE	PALERMO	10/24/1990	MRLGPP90R24G273Y
MORELLO	MANUELA	TERMINI IMERESE	6/11/1992	MRLMNL92H51L112O
MOSCA	GIORGIA	CARATE BRIANZA	1/30/1990	MSCGLR90A70B729J
MOSCHIERA	MARCO	PALERMO (PA)	8/11/1989	MSCMRC89M11G273F
MURA	MICHAEL	LODI	4/12/1988	MRUMHL88D12E648R
MURA	MARIA GRAZIA	ORISTANO	10/29/1989	MRUMGR89R69G113Q
MUSOLINO	ORLANDO	LOCRI	8/10/1986	MSLRND86M10D976P
NAPOLI	MARCO	CALTANISSETTA	12/31/1987	NPLMRC87T31B429H

NICOLETTI	MARIA	COSENZA	11/18/1990	NCLMRA90S58D086A
NICOLOSI	FABRIZIO	CATANIA	7/19/1989	NCLFRZ89L19C351C
NICOTRA	ROBERTO	VIBO VALENTIA	11/4/1989	NCTRRT89S04F537L
NIGRO	ALESSIO	SIRACUSA	1/16/1988	NGRLSS88A16I754C
NUCKCHEDY	AKASH JOSE' MARIA	CATANIA	9/13/1991	NCKKHJ91P13C351D
NUGNES	ORTENSIA	NAPOLI	3/11/1991	NGNRNS91C51F839Z
NUZZO	GIUSY	NOVARA	9/3/1988	NZZGSY88P43F952F
OGNIBENE	BENEDETTO	PALERMO	10/13/1988	GNBBDT88R13G273T
OTTANA'	ALEANDRO	MESSINA	7/13/1992	TTNLDR92L13F158W
PALOMBI	ANDREA	COLLEFERRO	12/26/1987	PLMNRD87T26C858P
PANARISI	FABIO	AGRIGENTO	11/14/1991	PNRFBA91S14A089Z
PAPA	STEFANO	NAPOLI	10/25/1991	PPASFN91R25F839A
PILLITTERI	ANGELO	PALERMO	9/22/1990	PLLNGL90P22G273J
PISCITELLO	LORENZO	ENNA	5/1/1989	PSCLNZ89E01C342H
QUERCIA	NICOLA	CORATO	1/11/1988	QRCNCL88A11C983U
RAGONESE	ANTONIO	CATANIA (CT)	8/16/1988	RGNNTN88M16C351T
RANDAZZO	ANTONINO	PALERMO (PA)	12/15/1988	RDNNNN88T15G273Y
REINA	SALVATORE EMANUELE	PALERMO	12/25/1987	RNESVT87T25G273B
RICCIO	ALESSIO	ARIANO IRPINO	9/1/1988	RCCLSS88P01A399T
RINAUDO	SAMANTA	PALERMO	12/3/1989	RNDSNT89T43G273H
ROCCIA	FRANCESCA	ARIANO IRPINO	10/6/1990	RCCFNC90R46A399X
ROLLA	MICHAEL	LA SPEZIA	6/10/1992	RLLMHL92H10E463B
ROMANO	ANTONIETTA	ERICE	2/1/1989	RMNNNT89B41D423P
SALSANO	FRANCESCO	CAVA DE' TIRRENI	6/5/1989	SLSFNC89H05C361F
SALVI	NICOLA	MASSA DI SOMMA	9/5/1988	SLVNCL88P05M289V
SANTILLI	ALBINO	PONTECORVO	4/16/1990	SNTLBN90D16G838Y
SARANIERO	FEDERICA	FORMIA	7/22/1991	SRNFRC91L62D708K
SCORDO	MARIO	LEONFORTE	4/27/1990	SCRMRA90D27E536U
SELVAGGINI	GUGLIELMO	VITERBO	8/15/1989	SLVGLL89M15M082K
SOLONE	CARMINE	NAPOLI	08/07/1992	SLNCMN92L08F839O
SPADA	ROBERTO	PALERMO	4/24/1990	SPDRRT90D24G273M
SPERA	LILIANA	PALERMO	7/27/1989	SPRLLN89L67G273N
SPINA	SIMONE	RHO	4/11/1991	SPNJSMN91D11H264X
TARDONATO	DAMIANO	CATANIA (CT)	8/3/1991	TRDDMN91M03C351D
TRUNFIO	ANTONIO FEDERICO	TORINO	2/18/1990	TRNNNF90B18L219M
USAI	ANDREA MICHELE	SASSARI	7/16/1989	SUANRM89L16I452L
VACCARO	SIMONE	PALERMO	1/1/1992	VCCSMN92A01G273L
VERDICCHIO	DAVIDE	CASERTA	9/29/1990	VRDDVD90P29B963C
VITALE	NICO	LEONFORTE	11/8/1989	VTLNCI89S08E536X
ZUZZE'	CALCEDONIO	MUSSOMELI	12/7/1990	ZZZCCD90T07F830F

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR Lazio – Roma, sez. I quater;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 5450/2019;
- Il ricorso, presentato contro il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019, con cui ha avviato il procedimento finalizzato all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato anche nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l’assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, e nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- l’avviso del 15 marzo 2019 pubblicato sul sito della Polizia di Stato (<https://www.poliziadistato.it/articolo/1395c8b6f1601176791048620>) con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla *«verifica del possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti dell’età non superiore a ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino a un massimo di tre anni, in relazione al servizio militare prestato, e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi universitari;*
- la Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all’età e al titolo di studio”, nella parte in cui non comprende parte ricorrente ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;
- la Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti “esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell’articolo 2049 del Codice dell’ordinamento militare” nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- la Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che “non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria

l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4" nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- il decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019 pubblicato in data 23 aprile sul sito della Polizia di Stato con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- l'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti "in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

- l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato", nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

- il bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686;

- il decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali;

- ove occorra, inoltre, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 24 aprile 1982, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
- ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente.

Anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale:

- dell'art. 11, comma 2-bis, lett b) del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12; in Gazz. Uff., 12 febbraio 2019, n. 36) nella parte in cui subordina la partecipazione al concorso 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato ai soggetti «*in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145...».*

E per l'adozione di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.:

volte a consentire all'odierna parte ricorrente di essere ammessa a sostenere le prove d'esame, in quanto **già calendarizzate tra l'8 maggio e giorno 11 luglio 2019**, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito www.poliziadistato.it e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale *de qua*;

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

I. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 11, COMMA 2-BIS, LETT B) DEL DECRETO-LEGGE DEL 14 DICEMBRE 2018 N. 135 (CONVERTITO CON LEGGE DELL'11 FEBBRAIO 2019 N. 12; IN GAZZ. UFF., 12 FEBBRAIO 2019, N. 36) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51, 77, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, DELLA PROPORZIONALITÀ E DELL'ARBITRARIETÀ – VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA CEDU E DELL'ART. 1 BIS DEL TRATTATO DI LISBONA SOTTO IL PROFILO DELLA IRRETROATTIVITÀ E DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL «FAVOR PARTECIPATIONIS», DEL LEGGITO AFFIDAMENTO E DELLA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO

Con l'art. 11, comma 2-bis, lett b) del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12) il Legislatore ha provveduto direttamente a specificare le modalità di accesso al concorso limitando la partecipazione alla selezione pubblica ai «*soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare*».

Pertanto, con l'intervento legislativo in questione è stata autorizzata l'assunzione di Allievi agenti attraverso lo scorrimento della precedente graduatoria, subordinando la partecipazione al concorso ai soggetti in possesso dei nuovi requisiti di partecipazione *medio tempore* introdotti dal decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95.

La previsione legislativa ha avuto l'effetto di ledere parte ricorrente, impedendole di accedere alla nuova selezione pubblica, perché sprovvista dei nuovi requisiti.

Quest'ultimo, nella sua vigente formulazione, prevede che l'assunzione degli Agenti di Polizia avviene mediante pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso, per quanto d'interesse, di:

- i) «*età non superiore a ventisei anni*»;
- ii) «*diploma di istruzione secondaria di secondo grado*».

Invero, in modo irragionevole, il Legislatore ha deciso di assumere 1.851 allievi Agenti tramite scorrimento della preesistente graduatoria concorsuale, espungendo dalla stessa parte ricorrente che, invece, aveva partecipato alla scorsa selezione pubblica dimostrando il possesso di differenti requisiti previsti dalla previgente legge, e precisamente:

- i) «*avere compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età*».
- ii) «*diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente*»;

L'intervento legislativo ha avuto l'effetto di «frazionare» la precedente graduatoria, adottata con decreto del Direttore centrale per le risorse umane n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, creando al suo interno due differenti elenchi di candidati a cui ha ricondotto degli effetti oltremodo differenti.

In breve, l'operazione legislativa, in modo retroattivo e senza un ragionevole scopo, ha avuto l'effetto di privare parte ricorrente del suo *status*, pienamente acquisito, di «idoneo» alla prova scritta, come riconosciuto dal decreto del Direttore centrale per le risorse umane n. 333-B/12D.2.17/16263 che ha approvato la graduatoria.

Peraltro, è necessario considerare che la norma contenuta nel «d.l. semplificazioni» difetta dei più comuni caratteri di generalità e astrattezza, che identificano un atto normativo-legislativo.

Va osservato in merito che qualora il legislatore ponga in essere un'attività a contenuto particolare e concreto, devono risultare i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione.

Invece, la previsione di cui all'art. 11 del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12) nella parte in cui subordina la partecipazione al concorso al «*possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145*» **risulta essere affetta da profili di illegittimità costituzionale, poiché posta in violazione degli artt. 3, 51, 77, 97 e 117 della Costituzione, nonché confligge palesemente con i principi nazionali e sovranazionali di irretroattività, di certezza del diritto, *favor participationis*, legittimo affidamento e di disparità di trattamento in materia di accesso al pubblico impiego.**

Nell'impostazione legislativa sopra descritta, infatti, si ravvisa un diverso trattamento per i soggetti appartenenti ad una medesima categoria che rende percepibile e configurabile la violazione del principio di uguaglianza.

Come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, in breve, «*il principio di eguaglianza pone al giudice di costituzionalità l'esigenza di verificare che non sussista violazione di alcuno dei seguenti criteri: a)la correttezza della classificazione operata dal legislatore in relazione ai soggetti*

considerati, tenuto conto della disciplina normativa apprestata; b) la previsione da parte dello stesso legislatore di un trattamento giuridico omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali della classe (o delle classi) di persone cui quel trattamento è riferito;c)la proporzionalità del trattamento giuridico previsto rispetto alla classificazione operata dal legislatore, tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata: proporzionalità che va esaminata in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita» (Corte Cost.sent. n. 163 del 1993).

Nessuno dei parametri sopra indicati può ritenersi rispettato.

Il Legislatore, senza un ragionevole motivo, ha previsto un trattamento diverso per i candidati collocati all'interno della graduatoria della prova scritta – con conseguente discriminazione ai danni di parte ricorrente – nonostante tutti i partecipanti:

- i) hanno preso parte alla medesima procedura concorsuale;
- ii) hanno dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando di concorso;
- iii) hanno sostenuto la medesima prova scritta disciplinata dall'art. 10 del bando;
- iv) sono stati collocati all'interno della medesima graduatoria.

Le regole concorsuali – peraltro conformi all'art. 6 del d.P.R. n. 335/82 nella sua previgente formulazione – su cui poggia la graduatoria oggetto di scorrimento, pertanto, non possono essere modificate retroattivamente dalla legge impugnata.

Al riguardo, se da un lato con la previsione di cui all'art. 11, comma 2-bis, lett b) del decreto-legge n. 135/18 il Legislatore, a fini assunzionali, può stabilire la reviviscenza della precedente graduatoria delle prove scritte, dall'altro non può arbitrariamente e irragionevolmente modificare il predetto provvedimento stabilendo l'applicazione postuma di requisiti di accesso introdotti successivamente e in contrasto con la *lex specialis*.

*_*_*

Per altro verso, la legge-provvedimento impugnata, con i caratteri di una norma retroattiva, ha avuto (illegittimamente) l'obiettivo ultimo di privare parte ricorrente dello status (acquisito) di «idoneo» alla prova scritta del precedente concorso.

È incomprensibile, pertanto, l'intento del legislatore che attraverso l'impugnato provvedimento retroattivo, in palese violazione del «principio di certezza del diritto» e del «legittimo affidamento», ha inciso in modo irragionevole negli atti e nei rapporti che hanno già spiegato i loro effetti sotto l'impero della norma precedente; atti e rapporti che hanno consentito a parte ricorrente di essere riconosciuta «idonea» alla prova scritta.

Per le sopraesposte ragioni è palesemente illegittimo il comportamento del Legislatore nella parte in cui applica nuova disciplina sui requisiti di accesso di cui all'articolo 6 del d.P.R. del 24 aprile 1982, n. 335 (come modificati dal d.lgs. del 29 maggio 2017, n. 95) a fattispecie maturate sotto il regime di una precedente normativa. I nuovi requisiti di partecipazione, pertanto, devono essere applicati esclusivamente alle nuove selezioni concorsuali e non, invece, alle procedure di scorrimento che risultano ancorate alla normativa previgente nonché alla *lex specialis* di riferimento.

*_*_**

Inoltre, il *modus operandi* del Legislatore risulta arbitrario e irragionevole in quanto stravolge le regole, ricavate dal panorama normativo e giurisprudenziale, che disciplinano il «meccanismo», dello scorrimento delle preesistenti graduatorie concorsuali, scelto dal legislatore per soddisfare le manifestate esigenze assunzionali.

Negli ultimi anni si è registrata una sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione di indire un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, nel senso che quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto delle particolari circostanze di fatto o delle ragioni di interesse pubblico prevalenti.

Pertanto, secondo gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, ferma restando la discrezionalità in ordine alla determinazione relativa all'«*an*» della copertura del posto vacante, l'amministrazione (ovvero il legislatore, nel caso odierno), una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve scegliere, in modo logicamente alternativo se utilizzare le preesistenti graduatorie valide e (rese) efficaci ovvero procedere all'indizione di un nuovo concorso

All'Amministrazione (ovvero, nel caso odierno, al Legislatore) viene concessa, pertanto, una duplice scelta alternativa: indire una nuova procedura ovvero fare scorrere una preesistente graduatoria. Difetta di ragionevolezza, difatti, la «crisi» operata dal Legislatore – e maldestramente attuata con lesione di valori e interessi costituzionalmente protetti – con cui ha tentato di utilizzare, combinandoli, i due istituti differenti previsti per l'assunzione nella P.A..

Non vi è dubbio che la legge-provvedimento impugnata, recante una puntuale e specifica disciplina dell'assunzione tramite il «mezzo» dello scorrimento delle preesistenti graduatorie, con modalità difformi dalle regole e dai principi generali ricavati dalla normativa e dalla giurisprudenza, si pone in netto contrasto con l'art. 97 Cost. – giacché la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità costituirebbe un corollario dell'arbitrarietà e manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata – declinato anche in riferimento all'art. 51 Cost. per quanto riguarda l'accesso ai pubblici uffici.

Vi sarebbe, altresì, contrasto con l'art. 97 Cost., posto che non sarebbe neppure rispettata l'imparzialità dell'amministrazione nei confronti dell'odierna parte ricorrente, la quale verrebbe nel caso di specie ingiustificatamente discriminata *in peius* rispetto ad altri partecipanti, con violazione altresì del principio del «*favor participationis*» che dovrebbe ispirare qualsiasi procedura concorsuale.

In ultimo, l'illegittima previsione impugnata ha avuto l'effetto di stravolgere i necessari presupposti di straordinaria necessità e urgenza, costituzionalmente garantiti dall'art. 77, per l'utilizzo della decretazione d'urgenza.

Nel preambolo della legge impugnata, per quanto di interesse, è stata genericamente «*ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro, per superare situazioni di grave difficoltà nelle dinamiche dei rapporti di mercato e con la pubblica amministrazione.*

La difesa coltiva parecchi dubbi sulla generica possibilità di utilizzare la decretazione d'urgenza per autorizzare le assunzioni degli allievi Agenti tramite scorrimento della

graduatoria ma, allo stesso tempo, è certa che la previsione di subordinare lo scorrimento al possesso dei nuovi requisiti colloca l'illegittima statuizione all'interno dei casi di «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. o di «manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione» (ex plurimis, Corte Cost. sentenze n. 10 del 2015 e n. 22 del 2012);

*_*_*

Quanto rassegnato nei motivi che precedono, relativamente all'illegittimità della norma *de qua*, ha trovato accoglimento **da Codesta Sezione attraverso ripetute pronunce cautelari nn. 1965, 2508, 2509, 2612, 2618, 2619, 2620 e 2622 del 2019 con cui il Presidente ha accolto le istanze di coloro che sono stati ingiustamente esclusi dalla partecipazione al concorso disponendo, pertanto, «l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'espletamento delle dette prove».**

Posto che la non manifesta infondatezza della questione sottoposta a Codesto Collegio risulta comprovata dalle argomentazioni che precedono, con riferimento, invece, al requisito della rilevanza si osserva chela questione di legittimità costituzionale *de qua* si pone in un rapporto di pregiudizialità incidentale rispetto alla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati in epigrafe che non consentono, a ben vedere, la partecipazione di parte ricorrente alla procedura di scorrimento.

Nella specie, sussiste il necessario nesso di pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale proposte rispetto al giudizio principale, posto che quest'ultimo deve essere definito con una sentenza che, annullando i provvedimenti impugnati, accerti il diritto di parte ricorrente alla partecipazione alla procedura di scorrimento, anche se per il tramite della sentenza della Corte costituzionale.

Il *petitum* del giudizio principale sarebbe, pertanto, separato e distinto rispetto a quello oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio - Roma:

- **in via cautelare**, di sospendere l'efficacia dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, di ammettere parte ricorrente alle successive prove concorsuali del concorso *de quo* con la

conseguente condanna del Ministero all'adozione di tutti gli atti necessari;

- **nel merito**, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare i provvedimenti impugnati e di condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alla procedura selettiva in esame;

- ove ritenuta rilevante e non manifestamente inammissibile ed infondata la questione di legittimità costituzionale, di sospendere il giudizio e per l'effetto rimettere gli atti alla Corte costituzionale in riferimento alle censure di legittimità costituzionale ascrivibili all'art. 11, comma 2-bis, lett b) del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12; in Gazz. Uff., 12 febbraio 2019, n. 36) nella parte in cui subordina la partecipazione al concorso 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato ai soggetti *«in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145...»*.

- **nel merito e in subordine**, di annullare i provvedimenti impugnati ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, condannando le Amministrazioni intimete al risarcimento del danno subito per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, per le causali in narrativa.

AVVISANO INOLTRE CHE

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 5450/19) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R."

AVVISANO INFINE CHE

Al presente avviso è allegata l'ordinanza n. 3641/2019 emessa dal TAR del Lazio - Roma, sez. I *quater*.

Il Ministero dell'interno dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo - rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec **francescoleone@pec.it** un attestato, nel

quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta entro 15 giorni dalla ricezione del presente avviso.